



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CHERTI STEFANO

Seduta del 29/05/2020

FATTO

1) I ricorrenti stipulavano in data 09/10/2007 contratto di mutuo fondiario con la resistente dell'importo finanziato di € 100.000,00 e della durata di 30 anni; quando richiedevano il conteggio d'estinzione anticipata, la somma richiesta dalla banca risultava sproporzionata; ciò in quanto, applicando gli articoli 4, 4-*bis* e 7 del testo contrattuale, avviene una doppia conversione al franco svizzero.

2) I ricorrenti domandano che la banca proceda alla riformulazione del piano d'ammortamento ai sensi dell'articolo 117, comma 7, TUB senza operare alcuna indicizzazione e parimenti elabori un conteggio estintivo senza applicare l'articolo 7 del contratto; parimenti chiedono di accertare la nullità delle clausole vessatorie contenute nel contratto (in particolare gli articoli 4, 4-*bis* e 7 dell'accordo).

3) L'intermediario, costituendosi, evidenzia come il mutuo "Franchi Svizzeri" prevede contrattualmente che il cliente rimborsi ratealmente il capitale finanziato mediante il pagamento di rate costanti mensili in Euro definite al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo (comprehensive sia di quote capitale, come indicati nel piano di ammortamento, sia di quote di interessi). Ogni 6 mesi, a scadenze prefissate, le quote capitale e le quote interessi pagate dal cliente sono rivalutate secondo il meccanismo di indicizzazione al tasso Libor CHF e al cambio Euro - Franco Svizzero così come descritto nel contratto di mutuo.

4) Secondo l'intermediario, nel caso che di specie per effetto dei meccanismi di indicizzazione previsti dall'art. 4, è stata possibile, per un lungo lasso di tempo, la



registrazione di numerosi e cospicui conguagli positivi sul deposito fruttifero, pari ad Euro 22.705,46, come da comunicazioni dei conguagli per indicizzazione periodicamente inviate alle clienti.

5) Tale meccanismo è nettamente diverso da quello di conversione previsto dall'art. 7, il quale prevede che, in caso di richiesta di estinzione anticipata, l'importo del capitale residuo vada prima convertito in Franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in Euro al cambio Franco svizzero/Euro rilevato il giorno del rimborso.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la domanda vertente sull'accertamento della nullità della clausola relativa all'estinzione anticipata del mutuo indicizzato al franco svizzero concluso con l'intermediario resistente.

In primo luogo alla luce di quanto depositato agli atti del procedimento, questo Collegio ritiene che l'eccezione di incompetenza temporale formulata dal resistente sia fondata con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità degli articoli 4, 4-bis del contratto di mutuo, il cui esame porterebbe necessariamente il Collegio a verificare l'effettiva sussistenza di un vizio risalente al momento stesso della stipulazione del mutuo, cioè all'ottobre del 2007, quindi un'epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell'Arbitro.

Quanto, invece, all'eccezione più generale sollevata dall'intermediario ed afferente la presunta incompetenza temporale dell'Arbitro a valutare l'intero contratto, il Collegio ha – già in passato – ammesso ricorsi che pur incidendo su elementi genetici del contratto (stipulato anteriormente al 2009, e quindi sottratti alla competenza temporale dell'Arbitro), producono effetti sulla possibilità di estinzione anticipata del contratto, in quanto – in tali ipotesi – l'oggetto del ricorso non è riferibile astrattamente al momento di sottoscrizione del prestito ma alla concreta e contestuale limitazione che tali elementi possono produrre sulla possibilità di estinzione anticipata, riconosciuta al consumatore (Coll. Roma 8065/2017, 19657/2018). Infatti, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sebbene si discuta della nullità originaria della clausola e dunque di un vizio genetico del contratto, ciò che assume rilievo è esclusivamente il momento del conteggio estintivo (o della volontà del consumatore di esercitare il proprio diritto all'estinzione anticipata) che viene predisposto in un momento successivo alla conclusione del contratto. Il punto è cioè quello di valutare la clausola non in sé, ma nella sua applicazione nel rapporto contrattuale, considerando in particolare il comportamento dell'intermediario nella fase di conteggio estintivo che deve comunque essere improntato al principio di correttezza.

Nel merito della domanda, il Collegio di Coordinamento (Dec. n. 4135/2015), pronunciandosi già sulla legittimità della clausola di indicizzazione, ha ritenuto la clausola di scarsa comprensibilità per il cliente, dichiarandone la nullità (da ultimo Coll. Roma n. 16233/2018). In tali occasioni, l'ABF ha ritenuto che la clausola in esame non espone in maniera chiara e trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di doppia conversione: la stessa, infatti, si limita a prospettare che "il capitale restituito ... verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al "tasso di cambio convenzionale", e successivamente verranno convertiti in Euro" al tasso di cambio corrente, senza esplicitare chiaramente l'operazione aritmetica sottesa. La nullità della clausola comporta significative conseguenze quanto alla determinazione del capitale residuo in caso di estinzione anticipata.

Tanto premesso, codesto Collegio ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015, nel senso che il meccanismo della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“doppia conversione” previsto dall’art. 7 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori. La clausola impugnata dal ricorrente deve pertanto qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 e 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/137CEE). Pertanto, tenuto conto che nella fattispecie in esame il contratto non è stato ancora estinto, sulla base delle suesposte ragioni, si dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e si accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, in caso di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA